

Modifiche al Mercato AIM Italia - Collocamento iniziale

Oggi, 7 giugno 2010, entrano in vigore le modifiche all'AIM Italia Regolamento Emittenti approvate dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") nella seduta del 28 maggio 2010.

Le suddette modifiche prevedono che il collocamento per effetto del quale si forma il flottante necessario per l'ammissione sul mercato AIM Italia dovrà essere effettuato tramite un **intermediario autorizzato e vigilato** incaricato dall'emittente (il c.d. *broker*). L'accesso sul mercato, quindi, non potrà avvenire tramite un collocamento diretto da parte dell'emittente o del suo azionista di riferimento.

Il *broker* dovrà essere, dunque, un soggetto autorizzato alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento ai sensi della disciplina applicabile e, in particolare, alla prestazione dell'attività di collocamento (con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 58/1998, ovvero senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. c-bis) del D. Lgs. 58/1998). Il *broker* non dovrà, invece, essere necessariamente un operatore ammesso a partecipare alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Le modifiche introdotte all'AIM Italia Regolamento Emittenti non specificano se vi siano delle incompatibilità tra lo svolgimento del ruolo di NOMAD (soggetto nominato dall'emittente quale responsabile nei confronti di Borsa Italiana, incaricato di valutare l'appropriatezza dell'emittente ai fini dell'ammissione e, in seguito, di assistere e guidare l'emittente per tutto il periodo di permanenza sul mercato) e quello di *broker*, laddove il NOMAD sia un soggetto debitamente autorizzato allo svolgimento del servizio di collocamento.

Ai fini dell'ammissione sull'AIM Italia, l'emittente deve avere un flottante minimo pari ad almeno il 10% del capitale sociale ripartito presso gli investitori e detto flottante dovrà essersi formato contestualmente o in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia.

L'inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell'offerta che si considera realizzato quando le azioni sono state sottoscritte da almeno 5 investitori professionali o da 12 investitori di cui almeno 2 professionali.

Tuttavia nel caso in cui, per effetto del collocamento, le azioni siano state sottoscritte solo dal suddetto numero minimo di investitori professionali (ossia solo da 5 investitori professionali ovvero solo da 2 investitori professionali su 12 investitori complessivi), ciascuna di tali sottoscrizioni deve essere di importo non esiguo o comunque non irrisorio ossia non deve essere meramente finalizzata al rispetto della soglia di flottante minima pari al 10% del capitale sociale dell'emittente.

La finalità dall'adozione delle suddette modifiche all'AIM Italia Regolamento Emittenti da parte di Borsa Italiana è quella di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni e una corretta formazione dei prezzi degli strumenti negoziati durante la fase del collocamento nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni delle azioni di un emittente sull'AIM Italia.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma e Milano

Fabio Ilacqua

Tel. +39 02 763741

+39 06 478751
filacqua@gop.it

Andrea Marani

Tel. +39 06 478751

+39 02 763741
amarani@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Bruxelles

London

New York

www.gop.it